CAMERA DEI DEPUTATI N. **5549**-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 14 febbraio 2000

(Relatore: **MORONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste

Presentato il 12 gennaio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito dell'intervento normativo*. È difficile riuscire a quantificare un indennizzo giusto per le vittime dei crimini nazisti. La difficoltà sta nel rapportarsi a quella tragedia ragionando su una monetizzazione della sofferenza: è infatti impossibile calcolare in denaro il valore di una vita, di un affetto, il danno di una menomazione, l'umiliazione. Pur tuttavia, è uno dei pochi modi che abbiamo per restituire dignità alle esistenze spezzate e per segnare con forza la nostra condanna di quei crimini.

Nei decenni in vari paesi sono stati adottati numerosi provvedimenti di risarcimento delle vittime, ma, nonostante tale impegno degli Stati, sono rimasti in molti i sopravvissuti che non hanno ricevuto somme congrue alla riacquisizione della dignità umana negata e al recupero di una serenità; sono ancora numerosi dunque i sopravvissuti che vivono in condizioni economiche disagiate.

Consapevoli di questa situazione, nel dicembre 1997, in occasione della Conferenza di Londra sull'oro depredato dal nazismo, è stata decisa, su iniziativa degli Stati Uniti e del Regno Unito, la costituzione di un « Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste », con un accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo inglese per l'apertura di uno speciale conto corrente denominato « Conto del Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste ». Il Governo britannico si è assunta la responsabilità di sovrintendere alla gestione del fondo, e tutti i paesi sono invitati alla contribuzione secondo modalità allegate al suddetto accordo. Stati Uniti e Regno Unito fecero parte insieme alla Francia della Commissione tripartita, che nel 1947 si occupò di recuperare l'oro monetario sottratto dai nazisti alle Banche centrali di dieci paesi europei, tra cui anche l'Italia. Questi dieci paesi europei hanno ora deciso di contribuire al Fondo con l'ultima *tranche* dell'oro monetario recuperato dalla Commissione tripartita.

Le caratteristiche del Fondo sono le seguenti. L'invio delle risorse ai beneficiari è effettuato tramite organizzazioni non governative impegnate nell'assistenza a favore delle vittime del nazismo, in grado di garantire lo svolgimento di questo impegno con le proprie strutture, o tramite organizzazioni non governative svolgenti attività su progetti finanziabili dal Fondo. I paesi donatori possono chiedere che i propri contributi siano convogliati da organizzazioni non governative operanti sul proprio territorio; se non già presenti nella lista allegata ai documenti costitutivi del Fondo, le organizzazioni non governative proposte dai paesi aderenti vi saranno aggiunte. Le risorse sono utilizzate in primo luogo per l'assistenza delle vittime che vivono in disagiate condizioni economiche e che hanno ricevuto in passato risarcimenti limitati, e sussidiariamente per progetti relativi alle comunità più colpite o per progetti che svolgano un ruolo di prevenzione dei crimini nazisti nel futuro.

Finora al fondo hanno aderito Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. Anche il nostro paese è chiamato a partecipare a questa iniziativa internazionale. Ed è necessario che lo faccia al più presto per mostrare ancora una volta l'importanza che dà alla giusta memoria di quegli eventi. Nel prendere parte

al Fondo si intende quindi contribuire con la somma di 12 miliardi di lire.

La natura del documento, che si configura come intesa operativa per scopi umanitari, rende impossibile però procedere attraverso lo strumento della ratifica; inoltre sarebbe complicato recepire integralmente nell'ordinamento legislativo italiano il documento con i suoi allegati. Per questo è stato predisposto il presente disegno di legge, che detta le norme essenziali per rendere possibile la partecipazione dell'Italia al Fondo e individua l'organizzazione non governativa più adatta a svolgere i compiti indicati nell'accordo.

Va sottolineato che la partecipazione del nostro paese a questo impegno non comporta per l'erario aggravi aggiuntivi, in quanto il contributo previsto corrisponde ai proventi derivanti dalla restituzione all'Italia dell'ultima *tranche* dell'oro sottratto dalle truppe naziste decisa dalla Commissione tripartita.

Contenuto del disegno di legge – Istruttoria legislativa svolta.

Il disegno di legge è suddiviso in tre articoli. Con l'articolo 1 viene autorizzata la partecipazione dell'Italia al Fondo e viene stabilito il relativo contributo di 12 miliardi di lire.

Con l'articolo 2, secondo quanto previsto dal Fondo, si stabilisce: che il contributo italiano sarà impiegato prioritariamente in favore di quanti a causa delle persecuzione nazista hanno subìto danni alla salute, perdita della libertà, di beni di proprietà, del reddito, e che vivono in condizioni economiche precarie; che sussidiariamente il detto contributo sarà destinato a progetti di cui siano beneficiarie le comunità più colpite dal nazismo o a progetti di prevenzione di tali atrocità. La Commissione affari costituzionali in proposito ha ritenuto opportuno aggiungere al comma 1 un'attenzione prioritaria per coloro che vivono sotto la soglia di povertà. L'articolo individua poi nell'Unione delle comunità ebraiche italiane l'organizzazione non governativa che convoglierà le risorse del Fondo per l'Italia; si effettua tale scelta poichè si ritiene che l'Unione sia l'organizzazione in Italia più rappresentativa delle vittime del nazismo, e perchè in grado di garantire con la sua struttura organizzativa il corretto svolgimento di tutte le pratiche. Infine l'articolo stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicurerà l'attuazione della presente legge.

Con l'articolo 3 si stabilisce la copertura finanziaria dell'onere della presente legge, come proposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sulla base della condizione inserita nel parere della Commissione bilancio.

Sul testo è stato, inoltre, acquisito il parere favorevole della Commissione esteri.

Rosanna MORONI, *Relatore*.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: « 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la *Federal Reserve Bank* di New York e il Governo britannico, nella misura di lire 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la *Federal Reserve Bank* di New York.	*Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subìto un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie.	1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subìto un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie**, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.**
2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.	2. *Identico*.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane.	3. *Identico*.
4. Sarà cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicurare le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.	4. *Identico*.

ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 12.000.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.075.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 4.925.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.	1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12.000.000.000 per l'anno **1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. *Identico*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5549A
Lire 500